



Comune di Canneto sull'Oglio

(Provincia di Mantova)

COPIA
DELIBERAZIONE N. 9

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA PUBBLICA DI PRIMA CONVOCAZIONE

OGGETTO :

APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

L'anno **duemilaundici** addì **ventinove** del mese di **marzo** alle ore 21 e minuti 00 nella sala consiliare comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale, vennero oggi convocati a seduta i componenti di questo Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
APPIANI Angelo	Consigliere comunale	P	
MUSSINI Luca	Consigliere comunale	P	
ALBERINI Barbara	Consigliere comunale	P	
ZECCHINA Pieremilio	Consigliere comunale	P	
FALEO Nicola	Consigliere comunale	P	
MINOGLIA Angelo Giuseppe	Consigliere comunale	P	
FASCIGLIONE Tiziano	Consigliere comunale	P	
BAROZZI Gianpietro	Consigliere comunale	P	
ZINETTI Ornella	Consigliere comunale	P	
GNACCARINI Remo	Consigliere comunale	P	
ROSSI ENNIO	Consigliere comunale	P	
AMADEI Paolo	Consigliere comunale	P	
ARRIGONI Anna Maria	Consigliere comunale	P	
GHISINI Luisa	Consigliere comunale	P	
ALIPRANDI Igor	Consigliere comunale	P	
ROCCA Claudio	Consigliere comunale	P	
Totale		16	

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Signor CAPODICI DOTT. GIUSEPPE il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor CERVI Pierino nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto indicato in oggetto.

Delibera di Consiglio comunale n. 09 del 29/03/2011

Oggetto: **APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI**

**VISTA LA SEGUENTE
PROPOSTA DI DELIBERA**

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Regolamento approvato con delibera di consiglio comunale n. 35 del 23.12.2010;

RICHIAMATI in particolare

A) l'art. 3 comma 2 – Pertinenze dell'abitazione principale e detrazioni

Ai fini di cui al comma 1, si intende per pertinenza il garage o box o posto auto (categoria C/6), la soffitta o la cantina (categoria C/2), le tettoie chiuse o aperte (categoria C/7), che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale.

B) l'art. 4 comma 4 – Aree Fabbricabili

Sono considerati non fabbricabili, e si intendono terreni adibiti all'esercizio delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, i terreni concessi in comodato, in uso o locati a parenti e/o affini, in linea retta o collaterale, entro il secondo grado, direttamente condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 9 del D.Lgs.446/97, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.”

VISTA la comunicazione del Ministero delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Federalismo Fiscale - prot. 1046 dell'8 febbraio 2011 – in cui il Ministero richiede di modificare due punti del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili ed in particolare gli articoli precedentemente riportati nelle parti seguenti:

- A) All'art. 3 – Pertinenze dell'abitazione principale e detrazioni – comma 2 è previsto che “ ... si intende per pertinenza il garage o il box o ... che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale ...”
- B) All'art. 4 – Valori aree fabbricabili – comma 4, vengono “... considerati non fabbricabili ... i terreni concessi in comodato, in uso o locati a parenti e/o affini ...”

CON RIFERIMENTO al punto A) il Ministero osserva che:

- con la risoluzione ministeriale n. 12/2008, alla luce di quanto affermato dal Consiglio di Stato col parere n. 1279/1998, lo stesso Ministero ha precisato che i Comuni possono limitare il numero delle pertinenze da ammettere a godere dei regimi agevolativi previsti per l'abitazione principale, senza che ciò risulti in contrasto con le norme civilistiche che disciplinano la materia. Tuttavia, tali limitazioni devono rispettare il principio di ragionevolezza e non essere arbitrarie.
- l'art. 3 al comma 2 a non risponde al principio di cui sopra in quanto riconosce la natura pertinenziale di un immobile solo nell'ipotesi in cui il medesimo sia ubicato nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale e non solo per il fatto di essere oggettivamente e soggettivamente asservito in modo durevole alla stessa;

RISULTA pertanto necessario modificare il comma 2 dell'art. 3 del Regolamento come segue:

Ai fini di cui al comma 1, si intende per pertinenza il garage o box o posto auto (categoria C/6), la soffitta o la cantina (categoria C/2), le tettoie chiuse o aperte (categoria C/7), **che sono oggettivamente e soggettivamente asservite all'abitazione principale.**

CON RIFERIMENTO AL PUNTO B) il Ministero osserva che:

- il regime agevolativo di cui agli artt. 2 comma 1 lettera b e 9, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 opera esclusivamente quanto vi sia il "possesso" da parte dell'imprenditore agricolo, oltre che la conduzione del medesimo soggetto.
- Per quanto sopra è da escludersi la possibilità che l'agevolazione in questione possa operare quanto le aree siano condotte da terzi, questo in conseguenza del particolare carattere delle norme richiamate, le quali, avendo natura eccezionale, non sono suscettibili d'interpretazione analogica, ostandovi il disposto di cui all'art. 1 delle disposizioni sulla legge in generale.

RITENUTO pertanto necessario eliminare il comma 4;

VISTA la sentenza n.15566 del 14 maggio 2010 depositata il 30 giugno 2010 di cui si riporta di seguito la massima: "In tema di ICI, l'art. 2, comma 1, lett. b) del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nel considerare agricolo un terreno, pur suscettibile di utilizzazione edificatoria, a condizione che sia posseduto e condotto dai soggetti indicati nel comma 1 dell'art. 9 (coltivatori diretti od imprenditori agricoli) e che persista l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di

animali, si riferisce ad una situazione incompatibile con la possibilità dello sfruttamento edilizio dell'area, avente carattere oggettivo, e pertanto, nel caso di comunione di un fondo edificabile in cui persiste la predetta utilizzazione da parte di uno solo dei comproprietari, trova applicazione non solo al comproprietario coltivatore diretto, ma anche agli altri comunisti che non esercitano sul fondo l'attività agricola”.

RITENUTO di doversi conformare a tale indirizzo della Suprema Corte di Cassazione aggiungendo all'art. 4 il comma 4 di seguito riportato:

“L'area fabbricabile, posseduta e condotta dai soggetti indicati dal combinato disposto degli artt. artt.. 2 comma 1 lettera b e 9, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 (coltivatori diretti o imprenditori agricoli) e sulla quale persista l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali, è da considerare terreno agricolo anche per i comproprietari che non esercitano sul fondo attività agricola”.

DELIBERA

1. **DI MODIFICARE** il comma 2 dell'art. 3 come segue:
Ai fini di cui al comma 1, si intende per pertinenza il garage o box o posto auto (categoria C/6), la soffitta o la cantina (categoria C/2), le tettoie chiuse o aperte (categoria C/7), **che sono oggettivamente e soggettivamente asservite all'abitazione principale.**
2. **DI MODIFICARE** il comma 4 dell'art. 4 come segue:
“L'area fabbricabile, posseduta e condotta dai soggetti indicati dal combinato disposto degli artt. artt.. 2 comma 1 lettera b e 9, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 (coltivatori diretti o imprenditori agricoli) e sulla quale persista l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali, è da considerare terreno agricolo anche per i comproprietari che non esercitano sul fondo attività agricola”.
3. **DI PRENDERE ATTO** conseguentemente del testo coordinato del regolamento imposta comunale sugli immobili a seguito delle modifiche sopraccitate (allegato “A”);
4. **DI EFFETTUARE** idonea pubblicità volta a portare a conoscenza le nuove forme di riscossione dell'imposta;
5. **DI DEMANDARE** al Responsabile del tributo l'esecuzione di tutti gli atti necessari alla realizzazione del presente provvedimento;

6. **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione, entro 30 giorni dalla data di esecutività, al Ministero delle Finanze, ai sensi dell'art. 52, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs. n. 446/1997;
7. **DI PUBBLICARE** l'avvenuta modificazione del regolamento mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 52, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs. n. 446/1997;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla presente deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1 del Testo Unico n. 267 del 18 agosto 2000:

- *favorevole di regolarità tecnica, espresso dal dott. Giuseppe Capodici, in qualità di Responsabile del Settore Direzione generale e Controllo;*

Udito il Segretario Comunale che relaziona l'argomento.

Con voti favorevoli all'unanimità;

DELIBERA

Di approvare la sopraestesa proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli all'unanimità;

DICHIARA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

il presente atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico n. 267 del 18 agosto 2000.

Allegato "A" alla delibera
di Consiglio comunale n. 9 del 29/03/2011

REGOLAMENTO

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

Approvato con delibera di Consiglio comunale n. 107 del 22/12/1998
Modificato con delibere di Consiglio comunale n. 33 del 29/06/2000, n. 7 del 20.04.01, n. 5 del
20/03/2007, n. 35 del 23/12/2010 e n. 9 del 29/03/2011

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Art. 2 – Unità immobiliari equiparate all'abitazione principale

Art. 3 – Pertinenze dell'abitazione principale e detrazioni

Art. 4 – Valori aree fabbricabili

Art. 5 – Versamenti e Riscossione

Art. 6 – Interessi

Art. 7 – Rimborsi e Compensazioni

Art. 8 – Accertamenti

Art. 9 – Rateizzazione dei pagamenti

ART. 10 – Esenzioni

ART. 11 – Compensi incentivanti

ART. 12 – Entrata in vigore

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il Comune di Canneto sull'Oglio, nell'esercizio della propria potestà regolamentare in materia di disciplina delle proprie entrate tributarie adotta un regolamento per l'applicazione dell'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ai sensi dell'articolo 52 e dell'articolo 59, comma 1, lettera d) g) m) i) e p) del D. Lgs. 446/97 e dell'art. 3 comma 58 della Legge 662/96.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle leggi vigenti.

Art. 2 – Unità immobiliari equiparate all'abitazione principale

1. Ai sensi dell'art. 3 comma 58 della Legge 23.12.1996 n. 662, è considerata come abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
2. La sussistenza delle condizioni previste per l'equiparazione deve essere autocertificata all'Ufficio Tributi entro il termine di presentazione della dichiarazione ici per l'anno oggetto di variazione della residenza.

Art. 3 – Pertinenze dell'abitazione principale e detrazioni

1. Ai sensi dell'art. 59 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 446/97, agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di Imposta Comunale sugli Immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
2. Ai fini di cui al comma 1, si intende per pertinenza il garage o box o posto auto (categoria C/6), la soffitta o la cantina (categoria C/2), le tettoie chiuse o aperte (categoria C/7), **che sono oggettivamente e soggettivamente asservite all'abitazione principale.**
3. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo 504 del 30 dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi per questo aspetto l'agevolazione di cui al

comma 1 nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.

4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.

Art. 4 – Valori aree fabbricabili

1. Ai sensi del comma 1, lettera g) dell'art. 59 del D.Lgs. 446/97, fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, come stabilito nel comma 5 dell'art. 5 del D.Lgs. 504/92, nell'intento di ridurre l'insorgenza di contenzioso il Consiglio Comunale fissa, con apposita delibera, i valori da utilizzare ai fini del potere di accertamento.
2. Non si procede ad accertamento nel caso in cui l'imposta risulti versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti nella tabella approvata periodicamente con atto del Consiglio Comunale.
3. I valori stabiliti dal Consiglio Comunale valgono anche per gli anni successivi, qualora non si deliberi diversamente nei termini per l'approvazione del Bilancio di Previsione.
4. **“L'area fabbricabile, posseduta e condotta dai soggetti indicati dal combinato disposto degli artt. artt.. 2 comma 1 lettera b e 9, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 (coltivatori diretti o imprenditori agricoli) e sulla quale persista l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali, è da considerare terreno agricolo anche per i comproprietari che non esercitano sul fondo attività agricola”.**

Art. 5 – Versamenti e Riscossione

1. Ai sensi del comma 1, lettera i) dell'art. 59, del D.Lgs. n. 446/97 si considerano regolarmente eseguiti i versamenti I.C.I. effettuati anziché separatamente da ciascun contitolare per la parte corrispondente alla propria quota di possesso, cumulativamente da un contitolare anche per conto degli altri, purché sia individuato l'immobile a cui i versamenti si riferiscono e siano precisati i nominativi degli altri contitolari.
2. Ai sensi dell'art. 1 c. 168 della Legge 296/06 1 si stabilisce che i versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo complessivo dovuto per l'anno d'imposta è inferiore a 12,00 €.
3. Ai sensi dell'art. 10 c. 3 del D.Lgs. 504/92 è stabilita la gestione diretta da parte del Comune di Canneto sull'Oglio della riscossione volontaria dell'imposta; i versamenti volontari ed i

versamenti a seguito di accertamento da parte del Comune di Canneto sull'Oglio dovranno essere effettuati sul conto corrente postale intestato al Comune di Canneto sull'Oglio - ICI. E' facoltà del contribuente, in quanto previsto dall'art. articolo 37, comma 55, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 effettuare il versamento tramite modello F24.

4. I versamenti effettuati tramite concessionario della riscossione saranno considerati validamente eseguiti alla data di versamento presso l'ufficio postale o il concessionario. Resta in ogni caso ferma l'applicabilità della sanzione per infrazione di carattere formale di cui all'art. 14 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.
5. La riscossione coattiva dell'imposta comunale sugli immobili può essere effettuata mediante ruolo oppure mediante decreto ingiuntivo.

Art. 6 – Interessi

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 165 della Legge 296/06 la misura degli interessi da applicare sugli importi dovuti a titolo di imposta a seguito di accertamento è pari al tasso di interesse legale. La maturazione degli interessi è giornaliera.
2. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.
3. Lo stesso tasso di interesse si applica in caso di rateizzazione.

Art. 7 – Rimborsi e Compensazioni

1. Ai sensi dell'art. 1 c. 168 della Legge 296/06 1 si stabilisce che non si fa luogo a rimborsi quando l'importo complessivamente da rimborsare è inferiore a 12,00 €.
2. Il contribuente entro 60 giorni dal ricevimento dell'avviso di rimborso da parte del Comune può chiedere che il credito vantato sia portato in tutto od in parte in deduzione di successi pagamenti concernenti tributi gestiti dal Comune, anche diversi da quello a credito. Il funzionario responsabile del tributo comunica formale adesione alla proposta ed annota contabilmente la compensazione.
3. Il Comune in presenza di debiti e crediti tributari in capo al medesimo contribuente, anche d'ufficio, procede alla relativa compensazione ai sensi e per gli effetti dello articolo 23 del D.Lgs.n.472/97.

Art. 8 – Accertamenti

1. Ai sensi del comma 1 lettera m) dell'art. 59 del D.Lgs. 446/97 il Comune si avvale dell'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal d. lgs. 19 giugno 1997, n. 218, così come disciplinato dal regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare n. 105 del 22 dicembre 1999.
2. Ai sensi dell'art. 1 c. 168 della Legge 296/06 1 si stabilisce che non si fa luogo all'emissione di avvisi di accertamento quando l'importo complessivamente dovuto è inferiore a 12,00 €.

Art. 9 – Rateizzazione dei pagamenti

1. Le somme dovute per effetti di avvisi di accertamento emessi dall'Ente ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 504/92 e successive modifiche ed integrazioni, possono essere versate anche ratealmente.
2. A fronte di una specifica istanza del contribuente, il funzionario responsabile del tributo, viste le ragioni prodotte dal contribuente nell'istanza, rilascia autorizzazione ad effettuare ratealmente il versamento degli importi dovuti accordando una rateizzazione massima di 4 rate trimestrali, se tali importi superano la somma complessiva di 500,00 €.
3. L'importo della prima rata è versato entro il termine di 60 gg. dalla data di notifica dall'avviso di accertamento. Le rimanenti rate verranno maggiorate della quota interessi calcolata come indicato al precedente art. 6 - Interessi.
4. Nel caso di mancato adempimento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.

Art. 10 – Esenzioni

1. Ai sensi del comma 1, lettera c) dell'art. 59 del D.Lgs. 446/97 in riferimento all'esenzione prevista dall'art. 7 comma 1 lettera i) per gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87 comma 1, lettera c), del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22.12.1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, attività previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della legge 20.5.1985, n. 222, l'esenzione si applica soltanto ai fabbricati ed a condizioni che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale utilizzatore.

Art. 11 – Compensi incentivanti

1. Ai sensi del comma 1, lettera p) dell'art. 59 del D.Lgs. n. 446/97, con deliberazione di Giunta comunale possono essere attribuiti compensi incentivanti al personale addetto all'ufficio tributi in corrispondenza di particolari programmi, progetti obiettivo. Tali compensi sono definiti con la contrattazione decentrata secondo le modalità e quant'altro previsto nel contratto collettivo di lavoro (C.C.N.L.).

Art. 12 – Entrata in vigore

1. Le modifiche al presente regolamento entrano in vigore dall'anno d'imposta **2011**.



Comune di Canneto sull'Oglio

(Provincia di Mantova)

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to CERVI Pierino

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CAPODICI DOTT. GIUSEPPE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

Il presente atto è stato pubblicato all'albo pretorio in data **14/04/2011** e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. Ai sensi dell'articolo 134 comma 4 del D. Lgs 18/08/2000 n. 267, il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CAPODICI DOTT. GIUSEPPE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, la presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva in data **24/04/2011**.

IL SEGRETARIO COMUNALE
CAPODICI DOTT. GIUSEPPE

PARERI

(Art. 49, D.Lgs 18/08/2000, n. 267)

FAVOREVOLE
di Regolarità TECNICA
IL RESPONSABILE DI AREA
F.to CAPODICI dott. Giuseppe

FAVOREVOLE
di Regolarità CONTABILE
IL RESPONSABILE DI AREA
F.to

Per copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

Il Responsabile dell'Ufficio Segreteria
BARCELLARI Nicla

=====